

**DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DI CERVIDI E BOVIDI
(CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE) NELL'AMBITO TERRITORIALE DI
CACCIA PISTOIA (A.T.C. Pistoia)**



Approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 28/05/2024

Sommario

Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Vocazione del territorio.....	3
Art. 3 Piano annuale di gestione e periodi di caccia.....	3
Art. 4 Unità di Gestione (UDG)	4
Art. 5 Accesso ai Distretti Conservativi (UDG C).....	4
Art. 6 Accesso ai Distretti NON Conservativi (UDG NC)	6
Art. 7 Organizzazione del prelievo nelle UDG Conservative	6
Art. 8 Organizzazione del prelievo nelle UDG NON Conservative.....	8
Art. 9 Responsabile di Distretto e Coordinatori	9
Art. 10 Censimenti	11
Art. 11 Prestazioni d'opera.....	12
Art. 12 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG conservative.....	13
Art. 13 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG non conservative.....	15
Art. 14 Assegnazione capi ospiti.....	15
Art. 15 Graduatoria di merito.....	15
Art. 16 Modalità di caccia.....	16
Art.17 Recupero di cervidi e bovidi feriti in attività venatoria e controllo.....	17
Art. 18 Realizzazione appostamenti di caccia.....	18
Art. 19 Registrazione uscite di caccia	18
Art. 20 Abbattimenti.....	19
Art. 21 Abbattimenti sanitari.....	19
Art. 22 Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) e Punti di Controllo (PdC).....	20
Art. 23 Conferimento capi ai Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina (CLS).....	21
Art. 24 Sanzioni.....	22
Art. 25 Procedimento di contestazione e applicazione delle sanzioni	23
ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DI MERITO per le UDG C e SANZIONI per le UDGC e UDGNC	24

Art. 1 Finalità

1. Il presente Disciplinare regola l'accesso ai distretti e le modalità tecniche per lo svolgimento del prelievo selettivo delle specie capriolo, daino e muflone all'interno del territorio in gestione all'ATC Pistoia, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e del Piano Faunistico Venatorio Regionale. **Con l'iscrizione al prelievo selettivo il cacciatore accetta il presente Disciplinare.**
2. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio gestito dall'ATC, compreso quello ricadente negli istituti faunistici e faunistico-venatori anche a divieto di caccia da esso gestiti.
3. Il presente Disciplinare persegue l'obiettivo di stabilire un equo rapporto fra cacciatore-territorio e cacciatore-specie ungulate e consentire un corretto svolgimento dell'attività di gestione.
4. La caccia di selezione alle suddette specie è finalizzata alla gestione dei prelievi per la realizzazione degli obiettivi per ciascuna specie e per ciascuna Unità di Gestione (**UDG**), definiti dalla Regione.

Art. 2 Vocazione del territorio

1. La Regione individua nel Piano Faunistico Venatorio (PFVR), sentiti gli ATC, le Aree Vocate e le Aree non Vocate rispetto alle singole specie.
2. Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa delle specie attraverso il conseguimento delle consistenze e densità sostenibili previste nel PFVR e nei Piani annuali di gestione, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e selvi-colturali di tali aree, anche al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità.
3. Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa delle specie.

Art. 3 Piano annuale di gestione e periodi di caccia

1. Ogni anno la Regione approva il Piano Annuale di Gestione dei Cervidi, sulla base delle proposte dell'ATC.
2. La Regione definisce, annualmente, con specifica Deliberazione i tempi per la caccia di selezione alle varie specie di ungulati.

Art. 4 Unità di Gestione (UDG)

1. L'ATC suddivide il proprio territorio di competenza in Unità di Gestione (UDG). I distretti del capriolo costituiscono la minima UDG venatoria anche per le altre specie di ungulati.
2. L'area vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Conservativi (**UDG C**).
3. L'area non vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Non Conservativi (**UDG NC**).

Art. 5 Accesso ai Distretti Conservativi (UDG C)

1. Il prelievo selettivo nei Distretti conservativi (UDG C) può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC Pistoia o come ATC di Residenza o come Ulteriore ATC.
2. L'iscrizione ai Distretti conservativi (UDG C) segue i principi previsti dalla Regione Toscana nei propri Regolamenti, fermo restando che se in un Distretto sono gestite altre specie oltre al capriolo (muflone, daino), il cacciatore deve obbligatoriamente gestirle nello stesso Distretto dove gestisce il capriolo.
3. I cacciatori che intendono iscriversi ad un Distretto per la caccia di selezione devono inoltrare specifica domanda di iscrizione all'ATC, su modulo appositamente predisposto, entro e non oltre il **31 gennaio**. La domanda vale per la stagione venatoria successiva.
4. Sempre entro il 31 gennaio di ogni anno, i cacciatori già iscritti ad un Distretto possono chiedere all'ATC il **trasferimento ad altro Distretto**. Il trasferimento da un Distretto ad un altro può essere richiesto solo da cacciatori che abbiano esercitato la caccia di selezione alla specie per un periodo non inferiore a 3 stagioni venatorie continuative nel medesimo Distretto.
5. Sia per le nuove iscrizioni che per i trasferimenti, nel modulo di richiesta compilato in ogni sua parte, dovranno essere indicati in ordine di preferenza un massimo di tre distretti.
6. L'ATC assegna il Distretto ai cacciatori di selezione che hanno fatto richiesta, previa verifica della eventuale saturazione del Distretto stesso. Il numero dei cacciatori iscrivibili è in funzione del numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del Distretto e delle effettive esigenze gestionali. L'ATC, al fine di determinare il livello di capienza dei Distretti, nel rispetto di quanto prescritto dal PRAF/PFV Regionale, dovrà rispettare i seguenti principi:
 - a. il Distretto è saturo quando il rapporto cacciatore/SAF di territorio cacciabile è uguale o inferiore a 1/100 ha;

- b. nel rispetto del punto a), il Distretto è saturo quando il rapporto tra piano di prelievo, calcolato sulla media degli ultimi 3 anni, ed il numero di cacciatori è uguale od inferiore a 1 capo/cacciatore;
 - c. la capienza minima non deve essere inferiore ad 1 cacciatore/200 ha.
7. Nei casi in cui le richieste pervenute superino le disponibilità del Distretto, l'ATC assegna le iscrizioni tenendo conto del seguente ordine di priorità:
 - a. Opzione D art.28 L.R. 3/94. Costituisce priorità di iscrizione l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D, della L.R. 3/1994 - solo ungulati.
 - b. Residenza venatoria. Costituisce priorità di iscrizione l'iscrizione all'ATC Pistoia come primo ATC.
 - c. Punteggio di esame.
 - d. Anno di abilitazione. Costituisce priorità di assegnazione la maggiore anzianità di abilitazione per la specie oggetto della richiesta di iscrizione.
 - e. Età anagrafica. In caso di ulteriore parità verrà assegnata la priorità ai cacciatori abilitati più anziani.
8. Prima dell'inizio della stagione venatoria di ogni singola specie i cacciatori di selezione, per poter accedere al prelievo e confermare l'iscrizione al Distretto assegnato, devono versare **la quota di accesso** prevista dall'ATC per la specie di riferimento. Il Comitato di Gestione dell'ATC stabilisce le quote economiche da versare per l'accesso ai prelievi e le quote da versare relativamente ai capi ceduti per le varie specie ungulate, nei limiti stabiliti dalla Regione con specifica Delibera.
9. Il cacciatore di selezione iscritto ha l'obbligo di partecipare a tutte le attività del Distretto previste dall'ATC (riunioni, censimenti, prestazioni d'opera, ecc.) pena l'esclusione dal prelievo.

I cacciatori iscritti ad una UDG che non partecipano alle attività gestionali previste per 2 anni consecutivi vengono cancellati dalla relativa UDG. **Per attività gestionali** si intendono tutte le attività di campo previste dal Disciplinare, l'accettazione del piano di prelievo con il ritiro delle fascette e l'effettiva partecipazione alla caccia con un numero minimo di uscite pari a 10 (nel caso di non abbattimento). La eventuale riammissione in una UDG segue i criteri della prima iscrizione.

10. Prima dell'inizio dell'attività di caccia ciascun cacciatore dovrà compilare e firmare il modulo di accettazione del Piano; è inoltre necessario, da parte dei neoiscritti, firmare la liberatoria per responsabilità dell'ATC connesse all'esercizio della caccia ed allo svolgimento delle altre attività gestionali (censimenti, prevenzione, ecc.) nonché le responsabilità connesse all'utilizzo e all'inserimento dei dati all'interno del Gestionale informatizzato dell'ATC, con particolare riferimento all'inserimento degli appostamenti (altane).

Art. 6 Accesso ai Distretti NON Conservativi (UDG NC)

1. Il prelievo selettivo nei Distretti non conservativi (**UDG NC**) può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC Pistoia sia come ATC di Residenza che come Ulteriore ATC.
2. L'iscrizione ai Distretti non conservativi (UDG NC) segue i principi previsti dalla Regione Toscana nei propri Regolamenti. Per poter effettuare il prelievo in area non conservativa il cacciatore si iscrive ad un Distretto dove svolgerà le attività gestionali, fermo restando l'accessibilità per l'attività venatoria a tutti i DDG non conservativi. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata inoltrando specifica domanda all'ATC, su modulo appositamente predisposto, entro e non oltre il **31 gennaio**. La domanda vale per la stagione venatoria successiva.
3. È necessario, da parte dei neoiscritti, firmare la liberatoria per responsabilità dell'ATC connesse all'esercizio della caccia ed allo svolgimento delle altre attività gestionali (censimenti, prevenzione, ecc.) nonché le responsabilità connesse all'utilizzo e all'inserimento dei dati all'interno del Gestionale informatizzato dell'ATC, con particolare riferimento all'inserimento degli appostamenti (altane).

Art. 7 Organizzazione del prelievo nelle UDG Conservative

1. **Contrassegni.** A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto l'ATC consegnerà i relativi contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni sono assegnati in maniera univoca ai cacciatori di selezione abilitati e possono essere utilizzati anche per più stagioni successive. Nel caso di smarrimento dei contrassegni dovrà essere fatta una

autodichiarazione da protocollare presso l'ATC e contestualmente potrà essere richiesta integrazione degli stessi.

2. Il **numero massimo di capi abbattibili a cacciatore (piano individuale)** viene definito annualmente dall'ATC.
3. **Sottozone di caccia.** Ogni UDG per la gestione conservativa della specie capriolo è suddivisa in sottozone di caccia. Il numero massimo di cacciatori iscrivibili a ciascuna sottozona è pari ad uno ogni 100 ettari, arrotondato all'intero superiore, fatta salva precedente iscrizione.
4. Ogni cacciatore in regola per gli abbattimenti esprime una preferenza, durante l'Assemblea di Distretto convocata dall'ATC Pistoia, per **la sottozona** entro cui esercitare il prelievo. L'assegnazione della sottozona avviene secondo la propria posizione in graduatoria ogni 2 anni.
5. **Cambio temporaneo di sottozona.** I cacciatori iscritti alle sottozone di caccia devono esercitare il prelievo prioritariamente all'interno della sottozona assegnata; eventuali cambi di sottozona possono avvenire, in via temporanea, solo dopo aver effettuato un numero minimo di uscite di caccia pari a 8.
6. Per il prelievo di daino e muflone il cambio temporaneo di sottozona potrà essere effettuato senza numero minimo di uscite nella propria sottozona, previa comunicazione al Responsabile di Distretto.
7. I cacciatori che intendono abbattere un daino o un muflone dal piano nelle aree conservative, vengono assegnati alle sottozone seguendo una prenotazione giornaliera, favorendo la rotazione del cacciatore che non ha mai usufruito della specifica sottozona, su coordinamento del Responsabile di Distretto. I titolari della sottozona hanno priorità di abbattimento e non sono tenuti a prenotare fino a completamento del piano individuale.
8. Per i cambi temporanei di sottozona il cacciatore può effettuare l'uscita solo dopo aver verificato che uno dei titolari non effettui uscite in quella giornata o in accompagnamento del titolare stesso.
9. Nel caso la sottozona sia impraticabile per neve, dopo parere tecnico dell'ATC, il cacciatore può essere autorizzato al cambio anche senza aver effettuato il numero minimo di uscite suddetto.
10. La localizzazione di altane e/o strutture fisse a terra dovrà essere registrata tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC Pistoia da parte dei tecnici dell'ATC, presentando domanda

tramite apposita modulistica predisposta dall'ATC stesso e comunque previa autorizzazione del proprietario o conduttore del fondo. Anche eventuali spostamenti della localizzazione a stagione venatoria avviata possono essere effettuati solo previa richiesta all'ATC e non potranno essere utilizzati prima della loro registrazione sul Gestionale informatizzato di cui sopra.

L'inserimento delle altane o di strutture fisse a terra individuate in cartografia tramite il Gestionale ha luogo senza verifica della loro conformità da parte dell'ATC, anche per quanto riguarda il rispetto delle distanze previste dalla vigente disciplina di settore. La verifica e la sussistenza di tali distanze sono quindi affidate alla esclusiva responsabilità di coloro che ne richiedono l'inserimento nonché dei relativi fruitori. Non sussiste pertanto al riguardo alcuna responsabilità dell'ATC Pistoia.

11. Ogni cacciatore ha diritto a realizzare all'interno della propria sottozona assegnata fino ad un massimo di 3 tra altane e strutture fisse a terra.
12. Le sottozone sono consultabili sul Gestionale dell'ATC a disposizione dell'utenza e della vigilanza.

Art. 8 Organizzazione del prelievo nelle UDG NON Conservative

1. **Contrassegni.** A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto l'ATC consegnerà i relativi contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni assegnati in maniera univoca ai cacciatori di selezione abilitati e possono essere utilizzati anche per più stagioni successive. Nel caso di smarrimento dei contrassegni dovrà essere fatta una autodichiarazione da protocollare presso l'ATC e contestualmente potrà essere richiesta integrazione degli stessi.
2. **Sottozone di caccia.** Ogni UDG per la gestione non conservativa è suddivisa in sottozone di caccia. Ogni cacciatore abilitato iscritto alle UDG NC ha diritto di accesso alla sottozona tramite il sistema di Teleprenotazione. In ciascuna sottozona non è consentito l'accesso in contemporanea di più cacciatori.
3. Il numero di altane per sottozona è definito in numero massimo di 5 complessivamente. Il numero di altane che ogni singolo cacciatore può far inserire è pari a 5 per distretto.

4. La localizzazione di altane dovrà essere registrata tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC Pistoia da parte dei tecnici dell'ATC, presentando domanda tramite apposita modulistica predisposta dall'ATC stesso. Anche eventuali spostamenti della localizzazione a stagione venatoria avviata possono essere effettuati solo previa richiesta all'ATC e non potranno essere utilizzati prima della loro registrazione sul Gestionale informatizzato di cui sopra. L'inserimento delle altane individuate in cartografia tramite il Gestionale ha luogo senza verifica della loro conformità da parte dell'ATC, anche per quanto riguarda il rispetto delle distanze previste dalla vigente disciplina di settore. La verifica e la sussistenza di tali distanze sono quindi affidate alla esclusiva responsabilità di coloro che ne richiedono l'inserimento nonché dei relativi fruitori. Non sussiste pertanto al riguardo alcuna responsabilità dell'ATC Pistoia.
5. L'utilizzo delle altane individuate in cartografia tramite il Gestionale informatizzato **è a disposizione di tutti i cacciatori iscritti alle UDG NC.**
6. Non sono possibili limitazioni, tramite regolamenti interni o accordi, di accesso alla sottozona.

Art. 9 Responsabile di Distretto e Coordinatori

1. Ogni Distretto di gestione elegge i Coordinatori e il Responsabile di Distretto tramite votazione in occasione delle assemblee programmate e convocate dall'ATC Pistoia. Ha diritto di voto e ad essere eletto ogni cacciatore presente in assemblea direttamente o con delega. Ogni cacciatore può portare una sola delega. L'assemblea decide prima del voto il numero di Coordinatori da eleggere che non deve comunque essere inferiore ad un soggetto ogni 20 iscritti approssimato al primo intero superiore per le UDG conservative e pari a 2 soggetti per le UDG non conservative. Ogni cacciatore ha diritto ad esprimere un numero di preferenze inferiore o uguale al numero di Coordinatori da eleggere; il voto viene espresso sui moduli predisposti dall'ATC Pistoia. Nelle UDG conservative risulta eletto in qualità di Responsabile di Distretto il Coordinatore che ha ricevuto il maggior numero di voti; nelle UDG non conservative risulta eletto in qualità di Responsabile di Distretto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e in qualità di Vicespabile il secondo candidato con il maggior numero di voti. In caso di rinuncia, sospensione o revoca, si procede a scalare sempre in funzione dei voti ricevuti. Le votazioni devono essere verbalizzate dal Responsabile di Distretto uscente sulla modulistica appositamente predisposta e trasmesse all'ATC Pistoia, che provvede a ratificare o meno con apposita delibera le cariche di Responsabile, Vicespabile e Coordinatori tra i nominativi

pervenuti. Non possono essere eletti cacciatori che hanno altri ruoli gestionali all'interno della gestione faunistico-venatoria dell'ATC, salvo rinuncia ai crediti previsti al comma 3 del presente articolo.

Il Responsabile e i Coordinatori dei DDG rimangono in carica per 3 anni con la possibilità di essere rieletti.

2. Il Responsabile di ogni Distretto, coadiuvato dal Viceresponsabile e dai Coordinatori, sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori iscritti per tutte le operazioni di gestione del Distretto stesso e per il corretto svolgimento dell'attività venatoria. In particolare il Responsabile di Distretto, coadiuvato dal Viceresponsabile e dai Coordinatori, deve garantire le seguenti mansioni:

- a) adempimento delle indicazioni dell'ATC Pistoia;
- b) supporto al tecnico ATC per organizzazione e conduzione dei censimenti e presenza a tutte le giornate previste;
- c) supporto al tecnico ATC nella organizzazione e realizzazione delle assemblee e riunioni di distretto;
- d) consegna e registrazione dei contrassegni da apporre ai capi abbattuti;
- e) assegnazione delle sottozone secondo le procedure previste dal presente Disciplinare e supporto ai cacciatori per i cambi temporanei di sottozona;
- f) supporto ai cacciatori per gli adempimenti previsti dal presente Disciplinare e dall'ATC Pistoia;
- g) partecipazione attiva alla predisposizione e realizzazione delle mostre trofei;
- h) massima collaborazione con gli organi di vigilanza qualora richiesto;
- i) altre attività pianificate dall'ATC Pistoia, compresa la partecipazione a riunioni convocate dall'ATC.

3. Per le mansioni di cui al comma precedente, il Responsabile del DDG il Viceresponsabile e i Coordinatori maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia, crediti da spendere nelle stagioni venatorie successive. L'ATC decide con apposita delibera sulla natura di tali crediti, che potranno essere:

- crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
- capi incentivo.

4. Il Comitato dell'ATC può sospendere o revocare in qualsiasi momento l'incarico di Responsabile/Viceresponsabile/Coordinatore di Distretto nel caso siano riscontrati comportamenti scorretti o un mal funzionamento della gestione e coordinamento del Distretto, o nel caso il Responsabile/Viceresponsabile/Coordinatore non adempia ai compiti di cui al comma 2 del presente articolo.

Nel caso di sospensione il Comitato di Gestione deciderà con apposita delibera i tempi di riammissione. Nel caso di revoca dall'incarico tali figure gestionali non sono più eleggibili.

Art. 10 Censimenti

1. Il Responsabile di Distretto (UDGC e UDGNC) deve coadiuvare il personale tecnico dell'ATC nell'organizzazione dei censimenti secondo le prescrizioni definite dall'ATC in base alle Linee Guida della Regione e coordinare tutti gli iscritti al Distretto per il corretto svolgimento dei monitoraggi.
2. I cacciatori di selezione iscritti in un **DDG conservativo**, per poter accedere alla caccia, sono tenuti ad effettuare annualmente il numero minimo di attività di censimento previste dall'ATC in base alle Linee Guida della Regione, per la stima di consistenza e densità. Inoltre sono tenuti alla segnalazione su apposite schede fornite dall'ATC delle osservazioni effettuate durante le uscite di caccia **dal 1° gennaio al 15 marzo**, per la determinazione della struttura della popolazione (*sex ratio* e rapporto piccoli/femmina). L'ATC Pistoia si riserva di effettuare valutazioni tecniche sui risultati ottenuti annualmente dall'applicazione di questa metodologia e di integrarla, l'anno stesso, con una o più giornate di censimento a vista.
3. Dove non viene effettuata la gestione del capriolo, per la determinazione della consistenza e struttura del daino in area vocata, le giornate di censimento in battuta saranno sostituite da un equivalente numero di sessioni mattutine di conteggi diretti a vista, in contemporanea, da punti fissi.
4. I cacciatori di selezione iscritti in un **DDG non conservativo**, per poter accedere alla caccia, sono tenuti ad effettuare annualmente il seguente numero minimo di attività di censimento nel proprio DDG:
 - 1 giornata di censimento a vista nel DDG non conservativo di iscrizione;

- una giornata, da effettuare in battuta, in meno rispetto a quelle previste per l'area conservativa. I censimenti dovranno essere svolti nel DDG conservativo dove il cacciatore risulta eventualmente iscritto per l'area vocata o, altrimenti, in DDG concordato con l'ATC;
 - inoltre sono tenuti alla segnalazione su apposite schede fornite dall'ATC delle osservazioni effettuate durante le uscite di caccia dal **1° gennaio al 15 marzo**, per la determinazione della struttura della popolazione (*sex ratio* e rapporto piccoli/femmina).
5. Il cacciatore preventivamente impossibilitato a partecipare ai censimenti obbligatori è tenuto a comunicare in forma scritta la propria indisponibilità al Responsabile di Distretto con almeno 3 giorni di anticipo, a meno di emergenze di comprovata e documentata gravità.
 6. L'assenza ad 1 giornata di censimento obbligatoria comporta la riduzione del Piano individuale in funzione del Piano di prelievo del Distretto di appartenenza e l'esclusione dal prelievo delle classi maschili. L'assenza da più di una giornata comporta l'esclusione dal prelievo per quella stagione venatoria.
 7. Sono esentati dalle giornate di conteggi i cacciatori che presentino all'ATC certificazione di degenza/impedimento fisico, nei giorni previsti per i conteggi, rilasciata da una struttura ospedaliera.
 8. Nei tempi concordati con il Tecnico incaricato dell'ATC, il Responsabile di Distretto è tenuto a consegnare all'ATC i risultati (schede di censimento) dei monitoraggi effettuati.
 9. Nel caso in cui, dall'elaborazione dei dati del censimento relativi ad uno o più distretti, emergessero situazioni di densità anomale rispetto ai dati storici dei medesimi distretti, l'ATC può organizzare ulteriori uscite con censimenti di controllo, per la verifica dei censimenti effettuati dai cacciatori iscritti.

Art. 11 Prestazioni d'opera

1. Ogni anno l'ATC potrà richiedere la partecipazione ad eventuali giornate di prestazioni d'opera ai cacciatori non in regola con le attività di censimento obbligatorie previste. Non è ammessa più di 1 giornata di prestazione d'opera per il recupero delle attività di censimento.
2. Le prestazioni di opera possono riguardare attività da svolgere all'interno del territorio dell'ATC Pistoia come installazione e manutenzioni opere a protezione dei danni all'agricoltura, opere per il mantenimento delle ZRV - ZRC, monitoraggi, realizzazione altane e

appostamenti, miglioramenti ambientali e realizzazione di colture a perdere, organizzazione di mostre di trofei e altre attività per la gestione del Distretto.

Art. 12 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG conservative

1. Il prelievo sarà in modalità a scalare o assegnato secondo quanto disposto dalla normativa regionale e in base a disposizioni annuali dell'ATC.

I Responsabili di Distretto devono adottare idonee forme di controllo per non superare i limiti del piano di abbattimento assegnato. Il cacciatore è comunque tenuto a consultare, prima dell'uscita di caccia, l'andamento del Piano di prelievo tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC e verificare l'eventuale completamento delle classi di sesso ed età.

2. Prima dell'apertura della stagione venatoria l'ATC Pistoia convoca le assemblee di Distretto e pubblica le graduatorie di merito con gli elenchi dei cacciatori ammessi al prelievo.
3. La presentazione del certificato di una **prova di tiro** effettuata con arma di calibro adeguato alla normativa vigente e presso un Poligono autorizzato, pur non essendo obbligatoria per l'accesso al prelievo, fa acquisire al cacciatore **+20 punti** relativi alla graduatoria di merito. Il certificato della prova di tiro, da presentare esclusivamente al momento del ritiro dei contrassegni, deve garantire la copertura per l'intera stagione venatoria come da calendario venatorio e deve garantire il raggiungimento di 4 colpi su 5 su bersaglio di 15 cm di diametro alla distanza di 100 metri. L'ATC si riserva di fare controlli presso i poligoni di tiro.
4. Ogni cacciatore non può abbattere, per ogni stagione venatoria, un numero di capi (capriolo, daino, muflone) superiore a 4, indipendentemente dalla specie e fermo restando quanto specificato all'Art. 7 comma 2 del presente Disciplinare.
5. Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere, per ogni stagione venatoria, **un solo maschio adulto per specie.**
6. **La specie daino** nei DDG 2 e 3 e nelle sottozone dell'area dell'Orsigna 101 e 102 del DDG 1 viene gestita con modalità conservativa. Nelle aree gestite con modalità conservativa il numero massimo di capi di daino abbattibili/cacciatore nel corso della stagione venatoria è pari ad 1, indipendentemente dalla classe di sesso ed età. Nelle aree gestite in modo non conservativo il numero di capi prelevabili è pari al numero previsto dal piano di prelievo individuale.

Nelle aree gestite con modalità conservativa i cacciatori che hanno maturato 1 o 2 anni di attività gestionali all'interno del DDG possono abbattere solo le classi Femmina, Piccolo, Fusone.

L'abbattimento delle classi maschili dovrà essere alternato a quello delle classi Femmina/Piccolo ed avere la seguente cadenza periodica:

- PALANCONE ogni 4 anni
- BALESTRONE/FUSONE OGNI 2 ANNI

L'alternanza/conteggio degli abbattimenti viene calcolata a partire dalla stagione venatoria 2021-2022.

7. **La specie muflone** nel DDG 3 viene gestito con modalità conservativa. Nelle aree gestite con modalità conservativa il numero massimo di capi di muflone abbattibili/cacciatore nel corso della stagione venatoria è pari ad 1, indipendentemente dalla classe di sesso ed età. Nelle aree gestite in modo non conservativo il numero di capi prelevabili è pari al numero previsto dal piano di prelievo individuale.

Nelle aree gestite con modalità conservativa i cacciatori che hanno maturato 1 o 2 anni di attività gestionali all'interno del DDG possono abbattere solo le classi Femmina e Agnello.

L'abbattimento delle classi maschili dovrà essere alternato a quello delle classi Femmina/Agnello ed avere la seguente cadenza periodica:

- ARIETE ogni 3 anni
- BINELLO OGNI 2 ANNI

L'alternanza/conteggio degli abbattimenti viene calcolata a partire dalla stagione venatoria 2021-2022.

8. I cacciatori sono tenuti a ritirare i contrassegni durante l'Assemblea di Distretto o successivamente presso i Responsabili **entro 15 giorni dall'apertura della stagione venatoria**; in caso di mancato ritiro degli stessi il cacciatore perde il diritto all'abbattimento e i capi rimangono a disposizione dell'ATC Pistoia che decide della loro destinazione.
9. L'ATC Pistoia si riserva di ritirare i contrassegni o di non assegnare capi in abbattimento a coloro i quali hanno compiuto gravi infrazioni al Disciplinare nella stagione venatoria in corso o in quella precedente.
10. È consentito ai cacciatori di selezione, dichiarandolo prima dell'inizio della stagione venatoria, di rinunciare per una sola stagione venatoria ai prelievi, senza perdere i diritti acquisiti.

Art. 13 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG non conservative

1. Nelle UDG non conservative i capi in prelievo sono assegnati a tutti i cacciatori di selezione iscritti e in regola con i requisiti. La gestione del prelievo, tenuto conto della struttura prevista del Piano e delle aree ove maggiormente sia necessario intervenire per la prevenzione dei danni, viene guidata dall'ATC attraverso i sistemi di teleprenotazione allo scopo adottati.
2. I contrassegni assegnati per le aree non vocate sono multi - specie (capriolo, daino, muflone e cinghiale). Il numero massimo complessivo di cervidi e bovidi abbattibili per ogni cacciatore è **pari a 6 per ogni stagione venatoria di cui non più di 2 maschi per specie**, tranne il cervo di cui uno o più capi come previsto da apposita delibera annuale.
3. terminate le fascette assegnate, il cacciatore può richiederne altre presso l'ATC Pistoia.

Art. 14 Assegnazione capi ospiti

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC può destinare la cessione dei diritti di caccia a cacciatori "ospiti", come stabilito da normativa regionale.
2. I cacciatori "ospiti", possono accedere al prelievo in seguito a presentazione della domanda entro i 30 giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria. L'ATC Pistoia 11 si riserva di prendere in considerazione domande pervenute oltre tale termine.
3. L'ATC stabilisce le quote economiche da versare per l'accesso ai prelievi in qualità di ospite e/o quote di partecipazione alle spese gestionali mediante Delibera di Comitato.
4. In caso di accettazione della domanda per ritirare l'autorizzazione e la fascetta inamovibile è necessario presentare:
 - a) bollettino attestante eventuali pagamenti dovuti per la stagione venatoria precedente e quella in corso;
 - b) impegno al rispetto dei Regolamenti e Disciplinari vigenti;
 - c) presentazione della prova di tiro dell'arma che verrà utilizzata e di calibro non inferiore a quella consentita dalla normativa vigente, valida per la stagione venatoria in corso ed effettuata presso Poligono autorizzato.

Art. 15 Graduatoria di merito

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al presente Disciplinare, l'ATC dispone la costituzione, aggiornamento e durata di una graduatoria di merito delle UDG

conservative. La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle attività svolte da ogni cacciatore di selezione nel corso di tutti gli anni di iscrizione al Distretto.

2. I parametri e relativi punteggi da conteggiare per la graduatoria sono stabiliti dall'ATC Pistoia come in Allegato 1.
3. È compito del Responsabile del Distretto divulgare a tutti gli iscritti la graduatoria di merito aggiornata e trasmessa dall'ATC.

Art. 16 Modalità di caccia

1. La caccia di selezione può essere svolta solo in forma individuale, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dal rispettivo conduttore abilitato e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. Sono previste le seguenti modalità:
 - unicamente nelle forme all'aspetto (da altana o punto sparo) nelle aree non vocate (UDG NC)
 - nelle forme all'aspetto (da altana o strutture fisse a terra) e alla cerca nelle aree conservative (UDG C)
2. Prima di eseguire lo sparo il cacciatore di selezione deve assicurarsi che ciò avvenga nella massima sicurezza e verificare con certezza dove possa impattare la palla dopo l'attraversamento dell'animale o in caso di mancato bersaglio; è vietato sparare se non si può prevedere dove impatterà la palla dietro all'animale.
3. Il tiro deve essere effettuato quando la posizione dell'animale è corretta e trasversale, con l'area vitale (cuore – polmoni) scoperta, per garantire un abbattimento rapido e pulito.
1. **Su ogni tiro effettuato** è fatto obbligo al cacciatore di selezione accertarsi dell'esito del tiro ispezionando il punto di sparo e verificare se il capo è stato abbattuto, ferito o mancato. È inoltre obbligatorio, sempre su ogni tiro effettuato, **avvertire nell'immediatezza il Responsabile di Distretto** o, nel caso di sua irreperibilità, il Viceresponsabile o uno dei Coordinatori. **In ogni caso, conclusa l'azione di caccia, la stessa va interrotta fino a disposizione del Responsabile di Distretto.**
4. È fatto obbligo al cacciatore di selezione, durante le attività di caccia, indossare almeno un indumento ad **alta visibilità** osservabile a 360 gradi intorno al cacciatore.
5. Ogni cacciatore può effettuare più di una uscita giornaliera, purché della durata minima di un'ora ciascuna, nei giorni e nel rispetto degli orari previsti dal Calendario Venatorio

Regionale. In caso in cui l'uscita abbia durata inferiore ad 1 ora deve essere effettuata necessariamente la chiusura/annullamento della prenotazione. Ai fini del conteggio delle uscite il numero massimo giornaliero è pari a 2.

6. È obbligo durante l'esercizio di caccia **avere con sé la fascetta da applicare all'animale** eventualmente abbattuto e di doverla esibire ad eventuale richiesta degli Organi di Vigilanza.
7. Il selescacciatore, impossibilitato ad andare a caccia, potrà cedere il proprio capo, in via definitiva, ad altro selescacciatore iscritto nel solito distretto ed in regola con la gestione. La cessione va preventivamente richiesta all'ATC tramite il Responsabile di distretto con modulo appositamente predisposto dallo stesso ATC. L'eventuale punteggio di abbattimento sarà comminato al primo assegnatario mentre eventuali punteggi negativi verranno comminati all'abbattitore.

Art.17 Recupero di cervidi e bovidi feriti in attività venatoria e controllo

1. In caso di dubbio o di presunto ferimento il cacciatore è tenuto a darne comunicazione al Responsabile (o Viceresponsabile/Coordinatore) il quale deve attivare le procedure per la verifica chiamando il Coordinatore dei Conduttori cani da traccia. Il cacciatore di selezione in caso di ferimento deve provvedere a **segnalare l'anschuss ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante**. Deve inoltre mettersi a disposizione del conduttore cane da traccia.
2. L'ATC nomina il Coordinatore del servizio di recupero capi feriti a cui si devono rivolgere i Responsabili o Coordinatori di Distretto, allertati dal cacciatore che non rinviene il capo dopo lo sparo. Il Coordinatore deve essere un recuperatore abilitato.
3. Il conduttore ha l'obbligatorietà, terminato il recupero, di compilare l'apposito verbale predisposto dall'ATC, relazionando sull'operato svolto e riportando tutte le informazioni tecniche previste; qualora sia presente al recupero, il verbale deve essere sottoscritto dal cacciatore responsabile del ferimento.
4. L'esito del recupero viene comunicato da parte del conduttore appena terminata l'operazione al Coordinatore dei recuperi, il quale tempestivamente informa il Responsabile di distretto sulla possibilità o meno di proseguire l'attività di caccia.
5. Il cacciatore responsabile del ferimento non può partecipare armato alle operazioni di recupero.

6. Il conduttore che ferisce un capo in attività di caccia può effettuare il recupero del proprio capo solo se non ci sono altri recuperatori disponibili e previa autorizzazione del Coordinatore.
7. Il Coordinatore dei Conduttori e i Conduttori maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia, crediti da spendere nelle stagioni venatorie successive. L'ATC decide con apposita delibera sulla natura di tali crediti, che potranno essere:
 - crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
 - capi incentivo.

Art. 18 Realizzazione appostamenti di caccia

1. Altane e strutture fisse a terra possono essere realizzate previa autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario o conduttore del fondo interessato da dette strutture.
2. Per la costruzione di altane e strutture fisse a terra deve essere sempre privilegiato l'utilizzo di materiale ligneo e la realizzazione deve integrarsi al meglio nel contesto ambientale. La realizzazione di altane su alberi di alto fusto deve avvenire senza arrecare danni alla pianta che possano compromettere la sua vita.
3. Tutte le altane e le strutture fisse a terra **non più utilizzate devono essere rimosse entro 3 mesi** da chi le ha intestate e comunque da chi ha in gestione la sottozona, ripulendo il terreno e ripristinando lo stato dei luoghi originario.

Art. 19 Registrazione uscite di caccia

1. Ad ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto viene attivato il Sistema di Teleprenotazione digitale.
2. Il cacciatore di selezione deve registrare l'uscita di caccia, gli abbattimenti e quanto altro indicato sul Sistema di Teleprenotazione digitale e, a sua discrezione, sul registro cartaceo disponibile sul sito dell'ATC.
3. La chiusura dell'uscita di caccia, in caso di sparo, sul Sistema di Teleprenotazione deve essere **effettuata prima della chiusura automatica dell'uscita, registrando tutti i dati richiesti.**

Art. 20 Abbattimenti

1. Su ogni capo abbattuto il cacciatore di selezione deve apporre uno dei propri contrassegni numerati, consegnati dall'ATC, all'orecchio dell'animale prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
2. Qualora il cacciatore voglia detenere il trofeo in osso di capi da lui abbattuti, il contrassegno dovrà essere conservato per eventuali controlli degli organi competenti.
3. Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve **avvisare nell'immediatezza il Responsabile di Distretto** o in caso di non reperibilità di questo il Viceresponsabile o uno dei Coordinatori, indicando la classe di sesso ed età del capo abbattuto e specificando eventuali errori di abbattimento, ora di sparo e sottozona di caccia.
4. Contestualmente deve avvertire il Responsabile di uno dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS)/Punti di Controllo (PdC) autorizzati per conferire, entro dodici (12) ore successive all'abbattimento (salvo diversa indicazione del Responsabile del CRS/PdC) il capo presso uno dei CRS/PdC. Il cacciatore deve portare il capo, eventualmente eviscerato ma per il resto integro e senza alterazioni, presso il CRS/PdC per la verifica dell'abbattimento e per l'esecuzione delle operazioni di rilievo delle misure biometriche e di raccolta di eventuali campioni bio-sanitari del capo abbattuto.
5. Ciascun cacciatore di selezione, una volta effettuato il controllo del capo abbattuto, è tenuto a conservare i trofei dei maschi per almeno un anno e a consegnarli, adeguatamente preparati e sbiancati, su richiesta dell'ATC per l'allestimento di eventuali mostre trofeistiche. Al termine della mostra l'ATC Pistoia è tenuto alla restituzione dei trofei.

Art. 21 Abbattimenti sanitari

1. Gli unici capi abbattibili per motivi sanitari, nei tempi consentiti dal calendario venatorio regionale ed indipendentemente dal capo assegnato, sono i maschi di capriolo parruccati ed i cervidi e bovidi che presentino gravi ed evidenti ferite o fratture antecedenti alla data di abbattimento e che compromettano in modo evidente le normali attività del soggetto.
2. I capi abbattuti come abbattimenti sanitari sostituiscono il capo assegnato.
3. Ogni abbattimento sanitario dovrà essere visionato dal tecnico dell'ATC.

Art. 22 Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) e Punti di Controllo (PdC)

1. Il controllo dei capi abbattuti avviene presso i Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) dell'ATC Pistoia o presso eventuali Punti di Controllo (PdC) individuati sul territorio dall'ATC in base alle esigenze gestionali su proposta dei Responsabili di Distretto.
2. L'ATC nomina i Responsabili dei CRS e dei PdC.
3. Il Responsabile del CRS e del PdC, sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori formati, i rilevatori biometrici e tutti i fruitori delle strutture, per il corretto svolgimento delle attività; il Responsabile del CRS ha inoltre il compito di coordinamento con i Centri di lavorazione carni.

In particolare deve garantire le seguenti mansioni:

- a) adempimento delle indicazioni dell'ATC Pistoia;
 - b) supporto funzionale al tecnico ATC per l'organizzazione e coordinamento di eventuali assemblee con "persone formate" /rilevatori biometrici;
 - c) partecipazione attiva alla predisposizione e realizzazione delle mostre trofei;
 - d) massima collaborazione con gli organi di vigilanza qualora richiesto;
 - e) altre attività pianificate dall'ATC Pistoia, compresa la partecipazione a riunioni.
4. Per le attività previste alle lettere precedenti, presso i CRS e i PdC operano, secondo modalità organizzative curate dall'ATC Pistoia in accordo con i Responsabili di cui al comma 2 del presente articolo, i Rilevatori Biometrici precedentemente abilitati e iscritti negli elenchi provinciali o nuovi Rilevatori Biometrici abilitati dall'ATC Pistoia. L'ATC provvede alla formazione dei propri Rilevatori Biometrici.
 5. Il Responsabile del CRS/PdC o i Rilevatori Biometrici previsti al comma 4 del presente articolo, provvedono inoltre a fare **tre foto all'animale abbattuto**, di cui una dell'intero capo, una con il particolare della testa in cui sia messo in evidenza il numero del contrassegno inamovibile ed una della tavola masticatoria. L'invio di foto che non consentano il riconoscimento del capo e/o del bollino, può comportare la non assegnazione del credito. Le foto devono essere inviate al tecnico dell'ATC quanto prima tramite telefono, su numero appositamente dedicato e indicato dall'ATC.
 6. Sarà cura del Responsabile del CRS o del PdC consegnare le schede biometriche al tecnico dell'ATC concordando la tempistica e comunque sempre alla fine della stagione venatoria.

7. In caso di errore di abbattimento e/o di inadempienze da parte del cacciatore che ha abbattuto, il Responsabile del CRS/PdC e/o i Rilevatori Biometrici devono darne comunicazione contestualmente all'invio delle foto di cui al comma 5 del presente articolo.
8. I Rilevatori biometrici che operano presso i CRS/PdC e i cacciatori che usufruiscono delle strutture stesse, sono tenuti ad osservare le disposizioni particolari impartite dall'ATC e dai Responsabili delle strutture.
9. L'ATC Pistoia, per motivi di studio o approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni, può richiedere la raccolta di campioni biologici sugli animali abbattuti.
10. Il Rilevatore Biometrico, per accedere ai crediti previsti al comma 11 del presente articolo, è tenuto ad effettuare un numero minimo di rilievi pari a 10 e alla frequentazione di corsi di aggiornamento se previsti; la mancata partecipazione attiva, la errata valutazione dei capi e la mancata raccolta delle informazioni previste dalle schede biometriche può comportare l'esclusione dall'attività.
11. Il Responsabile del CRS e i Rilevatori Biometrici maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia, crediti da spendere nelle stagioni venatorie successive. L'ATC decide con apposita delibera sulla natura di tali crediti, che potranno essere:
 - crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
 - capi incentivo.
12. Il Comitato dell'ATC può revocare in qualsiasi momento l'incarico di Responsabile del CRS/PdC nel caso siano riscontrati comportamenti scorretti o un mal funzionamento della gestione e coordinamento delle strutture o nel caso il Responsabile non adempia ai compiti di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 23 Conferimento capi ai Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina (CLS)

1. Per il conferimento dei capi abbattuti nella filiera delle carni operano, presso i CRS, i cacciatori formati in materia di igiene e sanità (Persona Formata ai sensi del DGRT n°528 del 15.05.2023).
2. I cacciatori **che intendano immettere il capo abbattuto nella filiera delle carni** sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
 - come indicato dal DGRT n°528 del 15.05.2023, dopo l'abbattimento gli ungulati devono essere privati dello stomaco e dell'intestino il più rapidamente possibile e, se necessario, dissanguati.

Queste operazioni possono essere svolte in loco, secondo le buone prassi venatorie, oppure presso il locale di eviscerazione del Centro di Raccolta. Nel caso in cui intercorra troppo tempo dall'abbattimento all'arrivo delle carcasse al Centro di Raccolta è necessario valutare di eviscerare in loco e trasportare stomaco e intestino al locale di eviscerazione, separatamente alle carcasse con sistema di identificazione, in modo che sia garantita la corrispondenza alla singola carcassa di appartenenza;

- le carcasse dovranno pervenire al CRS non oltre la giornata nella quale è avvenuto l'abbattimento, come indicato dal DGRT n°528 del 15.05.2023.

- sul capo deve essere mantenuto il contrassegno inamovibile di abbattimento. I dati identificativi debbono essere riportati anche in eventuali sacchi contenenti visceri toracici, fegato, milza se staccati dall'animale e destinati al controllo sanitario;

- nel caso in cui, subito dopo l'abbattimento, il capo abbattuto sia esaminato da una Persona Formata, la testa e i visceri toraco-addominali possono non accompagnare la carcassa al CLS. In questo caso la Persona Formata deve allegare alla carcassa una dichiarazione (Modello 2 della sezione I, allegato B del DGRT n°528 del 15.05.2023) appositamente numerata, nella quale oltre ad indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento, attesti che l'animale è stato sottoposto ad esame a seguito del quale non sono stati evidenziati segni indicanti che la carne presentava un rischio per la salute.

3. Sarà facoltà del cacciatore di selezione che ha abbattuto l'animale decidere se ritirare il capo dal CRS, dopo la frollatura, se farlo lavorare al Centro Lavorazione Carni per poi ritirarlo confezionato, o se cederlo al Centro Lavorazione Carni per l'immissione nella filiera delle carni.

Art. 24 Sanzioni

Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti, per le infrazioni alle Leggi, Regolamenti e disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente Disciplinare si applicano, oltre ai parametri a detrarre previsti sulla graduatoria di merito, le sanzioni accessorie e non pecuniarie (ALLEGATO 1).

1. Ciascuna sospensione decorre dalla data di delibera del Comitato di Gestione, a mezzo comunicazione scritta per PEC, Raccomandata AR o Raccomandata a mano.
2. Altre infrazioni. Per ogni altra infrazione al presente Disciplinare, non specificata nei precedenti paragrafi ed in caso di accertate infrazioni commesse dai cacciatori di selezione riguardanti

articoli di Leggi Nazionali e Regionali in materia di caccia, l'ATC Pistoia si riserva il diritto non sindacabile di valutare i singoli casi e di procedere all'applicazione di eventuali sanzioni che possono arrivare fino alla sospensione dall'attività di caccia di selezione per periodi diversificati e per tutte le specie ungulate.

3. In caso di sospensione dal prelievo il cacciatore può partecipare alle attività di monitoraggio e alle attività gestionali per non decadere dall'iscrizione al distretto.

Art. 25 Procedimento di contestazione e applicazione delle sanzioni

1. Ove vi fosse fondato timore della sussistenza di violazioni elencate nell'Allegato 1 ovvero di violazioni del presente Disciplinare o di normativa statale e/o regionale in materia caccia non comprese nella casistica di cui all'Allegato 1, il Comitato ne darà comunicazione al presunto responsabile, a mezzo comunicazione scritta per PEC, Raccomandata AR o Raccomandata a mano, contestando i fatti accertati e individuando la sanzione conseguente, assegnando all'associato un termine non inferiore a 15 giorni per depositare osservazioni anche, se del caso, mediante la produzione di memorie e documenti.
2. Decorso il termine senza che l'associato abbia depositato alcunché il Comitato adotterà il provvedimento corrispondente alla violazione contestata e, nell'ipotesi di cui al comma 1, il provvedimento che, tenuto conto della gravità del comportamento contestato, appaia il più idoneo a sanzionarlo. Laddove invece l'associato avesse provveduto nel termine a depositare le osservazioni il Comitato ne valuterà la rilevanza disponendo l'archiviazione del procedimento ove il comportamento risulti giustificato ovvero, in caso contrario, l'adozione della sanzione prevista.

Avverso il provvedimento sanzionatorio l'associato potrà ricorrere dinanzi all'autorità competente.

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DI MERITO per le UDG C e SANZIONI per le UDGC e UDGNC

1. Il cacciatore iscritto al DDG conservativo viene inserito in una graduatoria di merito calcolata annualmente a partire dal punteggio dell'anno precedente.
In caso di parità di punteggio nella graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti parametri:
 - a. percentuale di realizzazione del piano nelle ultime 3 stagioni venatorie;
 - b. anzianità di iscrizione al distretto.
 - c. opzione "D" ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D, della L.R. 3/1994 e s.m.i.
 - d. residenza venatoria.
2. Per le UDG non conservative, dove non è prevista graduatoria di merito, sono previste sanzioni accessorie al posto di detrazioni in termini di punteggio. Laddove non specificato le sanzioni valgono sia in area vocata che non vocata.
3. I nuovi iscritti al DDG accedono alla graduatoria di merito il primo anno con un punteggio base pari al punteggio dell'esame di abilitazione; i cacciatori provenienti da altro distretto accedono alla graduatoria di merito con il punteggio che avevano nel distretto di provenienza fino a un massimo di 100 punti; i cacciatori che fanno domanda di reinscrizione accedono alla graduatoria con il punteggio che avevano al momento della cancellazione fino ad un punteggio massimo di 100.
4. Il punteggio di anzianità di gestione è di:
 - a. anni di gestione compresi tra 0-4 = 0 punti;
 - b. anni di gestione compresi tra 5-9 = 5 punti;
 - c. anni di gestione oltre 10 = 10;
5. Vengono sommati o detratti i seguenti punteggi e applicate le seguenti sanzioni:
 - a) mancata esecuzione del numero minimo delle attività di censimento previste nel proprio DDG: - 5 punti/giornata oltre a quanto previsto all'Art. 10;
 - b) rinuncia all'abbattimento dell'intero piano prima della stagione venatoria attraverso la compilazione di apposito modulo predisposto dall'ATC Pistoia: 0 punti;

- c) mancato ritiro del materiale necessario per accedere ai prelievi nei tempi previsti in UDG C: sospensione dall'attività di prelievo per l'annata venatoria -12 punti;
- d) abbattimento dei capi (esclusi incentivi): + 6 punti con il primo capo abbattuto;
- e) mancata esecuzione dell'abbattimento non avendo effettuato un numero minimo di uscite pari a 10 indipendentemente dal numero di capi assegnati: - 5 punti. Per il personale addetto al recupero dei capi feriti le uscite di recupero saranno conteggiate come uscite di caccia;
- f) presentazione di una prova di tiro effettuata con arma di calibro adeguato, come previsto all'art. 12 comma 3: + 20 punti
- g) errori di abbattimento, fatta eccezione per abbattimento di femmina adulta di capriolo al posto di femmina sottile e viceversa: - 10 punti; nel caso di abbattimento di M. adulto al posto delle classi inferiori, sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva -15 punti;
- h) abbattimento di capi non più disponibili nel piano di abbattimento generale, nel piano personale o al di fuori del Calendario Venatorio Regionale: sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva e - 25 punti;
- i) mancata comunicazione di sparo al Responsabile di distretto o a suo coordinatore, come previsto agli art.16 comma 4 e 20 comma 3: sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva e -20 punti. In caso di recidiva sospensione dal prelievo selettivo di tutte le specie per stesso periodo e -20 punti;
- j) mancata chiusura dell'uscita di caccia come previsto dall'art. 19 comma 3 (chiusura su gestionale entro i termini): sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva e - 20 punti. In caso di recidiva sospensione dal prelievo selettivo di tutte le specie per stesso periodo e -20 punti;
- k) assenza dalla sottozona prescelta nella prima ora dopo l'orario di inizio caccia e mancata chiusura dell'uscita di caccia come previsto all' art.16 comma 6: sospensione per 6 mesi e - 20 punti.
- l) ferimento del capo e mancato recupero non avendo rispettato la procedura prevista all'art.17: sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva e - 15 punti;

- m) abbattimento con errore di specie: sospensione per stagione venatoria in corso e 2 successive a tutte le specie e -20 punti;
- n) mancata comunicazione e dichiarazione di errore di abbattimento: - 15 punti; sospensione dall'attività venatoria per 2 mesi nel caso di abbattimento in UDG NC;
- o) mancato conferimento presso un CRS/PdC e controllo del capo, per responsabilità non imputabili ai rilevatori biometrici, entro i termini stabili dal Disciplinare: cancellazione dal distretto e - 20 punti;
- p) mancata apposizione del contrassegno numerato fornito dall'ATC al capo abbattuto: cancellazione dal distretto e - 20 punti. Nel caso di perdita del contrassegno durante il trasporto farà fede l'avvenuta comunicazione al Responsabile di distretto;
- q) mancata registrazione dell'uscita di caccia nel Gestionale informatizzato dell'ATC Pistoia: cancellazione dal distretto e - 20 punti;
- r) in UDGNC caccia alla cerca: sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva.
- s) caccia in sottozona diversa da quella autorizzata, sia in area vocata che non vocata: sospensione per stagione venatoria in corso ed 1 successiva e - 20 punti. In caso di abbattimento sospensione per stagione venatoria in corso e 2 successive e -20 punti.
- t) caccia in UDG diverse da quelle in cui si è iscritti: sospensione per stagione venatoria in corso e 3 successive e -30 punti.
- u) caccia all'interno di Istituti posti a divieto di caccia: sospensione per stagione venatoria in corso e 2 successive e -20 punti;
- v) irregolarità di esecuzione o mancato rispetto delle indicazioni impartite dai Responsabili/Viceresponsabili e Coordinatori di distretto durante le fasi di gestione (incluse le operazioni di censimento), certificata da apposito verbale: - 20 punti; sospensione dall'attività venatoria per 2 mesi nel caso di UDG NC;
- w) mancata consegna delle teste dei maschi su richiesta dell'ATC come previsto all'art.20 comma 5: - 20 punti;
- x) mancata pulizia del CRS/PdC: sospensione dal prelievo selettivo di tutte le specie per 6 mesi e -15 punti;